

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
--	----

SEDE REFERENTE:

Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini</i>)	32
Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. C. 3070, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Ria, ha illustrato la proposta di legge trasmessa dalla Commissione cultura, evidenziando come essa, prevedendo un obbligo di restituzione da parte dell'Italia delle opere d'arte prestate da uno Stato, un ente o un'istituzione culturale stranieri nel caso in cui non sia applicabile una convenzione internazionale, finisca sostanzialmente per derogare ad una serie di disposizioni dell'ordinamento interno, tra le quali anche quelle sul sequestro penale dei beni. Secondo il relatore tale deroga sarebbe giustificata dall'esigenza di tutelare interessi internazionali di valenza culturale tali da poter prevalere anche sul principio di uguaglianza, considerato, peraltro, il ristretto ed eccezionale ambito di applicazione della normativa in esame al cospetto della preponderanza, in materia,

di disposizioni internazionali e sovranazionali, la cui operatività è fatta salva in ogni caso. Il relatore quindi ha proposto di esprimere parere favorevole.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene necessario che la Commissione approfondisca talune complesse e delicate questioni poste dal provvedimento in esame, con particolare riferimento al rapporto tra l'obbligo di restituzione ivi previsto e l'efficacia di eventuali provvedimenti, anche penali, emessi dalla magistratura. A suo giudizio, sarebbe quindi inopportuno che la Commissione esprimesse oggi il parere.

Lorenzo RIA (UdCpTP), *relatore*, dichiara la propria completa disponibilità ad approfondire le questioni evidenziate dall'onorevole Contente.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.25.

Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 31 agosto 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda la scomparsa improvvisa, avvenuta nella giornata di ieri, del procuratore aggiunto Pietro Saviotti, responsabile del pool an-

titerrorismo presso la procura di Roma, magistrato da tutti stimato, la cui professionalità e preparazione sono state apprezzate anche da questa Commissione in occasione di un'audizione svolta proprio sul provvedimento in esame. A nome di tutta la Commissione porge le più sentite condoglianze alla famiglia del dottor Saviotti.

Avverte che alla proposta di legge C. 4262, approvata dal Senato, sono state abbinare le proposte di legge C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini e ricorda che la Commissione dovrà scegliere il testo base o adottare un testo unificato.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, esprime il proprio sgomento per la prematura scomparsa del dottor Pietro Saviotti, ricordandone le elevate qualità morali e professionali. Sottolinea, in particolare, il profondo impegno e l'equilibrio con i quali il dottor Saviotti ha sempre svolto le proprie delicate funzioni di magistrato.

Quanto al provvedimento in esame, preannuncia la presentazione di una proposta di testo unificato che tenga conto dei rilievi emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

C. 3070, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, osserva come la proposta di legge AC 3070, approvata dal Senato, novelli l'articolo 2947 del codice civile in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato.

Ricorda come l'attuale articolo 2947 c.c. stabilisca in 5 anni (cd. prescrizione breve) il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito; il termine decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato (primo comma). Fa eccezione il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, che si prescrive in 2 anni (secondo comma).

In base al terzo comma, infine, se il fatto è considerato dalla legge come reato, si adotta il termine di prescrizione eventualmente più lungo stabilito per il reato stesso, a meno che il reato non sia estinto per causa diversa dalla prescrizione, ovvero sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, perché in tal caso il diritto al risarcimento si prescrive nei termini ordinari dei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Come si evince dalla relazione illustrativa dell'originario AS. 1714, l'interpretazione che la giurisprudenza ha dato del citato terzo comma porta a riferire la disposizione esclusivamente all'azione risarcitoria promossa dalla parte offesa; se, invece, è l'imputato assolto definitivamente nel processo penale (o il responsabile civile) a proporre l'azione risarcitoria nei confronti del querelante (o di chi si sia costituito parte civile), la prescrizione è stata fatta decorrere dalla data della denuncia-querela della parte offesa.

La vigente disciplina dell'articolo 2947 del codice civile provocherebbe, quindi, una disparità di trattamento a danno dell'imputato che si veda assolto nel processo penale. La deteriore posizione dell'imputato emerge se si pensa che questi promuove, come logico, l'azione di risarcimento soltanto quando il procedimento penale a suo carico si sia definitivamente concluso con l'assoluzione e non è inusuale che, a tale data, il suo diritto al risarcimento si sia già prescritto.

L'articolo unico del provvedimento in esame mira a rimediare a tale disparità di trattamento nei confronti dell'imputato (e del responsabile civile): è, infatti, integrato

il contenuto del terzo comma dell'articolo 2947 c.c. con un nuovo periodo che sposta sostanzialmente in avanti i termini di esercizio dell'azione risarcitoria a suo favore: la prescrizione del diritto al risarcimento dell'imputato assolto in via definitiva non decorre più dal momento in cui è stata posta in essere la denuncia-querela bensì dalla data in cui diventa irrevocabile la sentenza di assoluzione, termine da cui decorreranno i 5 anni. La proposta specifica che lo stesso termine si applica nell'ipotesi in cui l'imputato, o il responsabile civile, non abbiano fatto richiesta di condanna della parte civile o del querelante alla rifusione delle spese processuali o al risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale (comma 1).

La proposta di legge prevede inoltre (comma 2) una disciplina transitoria, stabilendo che le nuove regole sul calcolo della prescrizione di cui al terzo comma dell'articolo 2947 c.c. si applichino ai giudizi risarcitori avviati dall'imputato (o dal responsabile civile) a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione che risultino in corso alla data di entrata in vigore della legge. Resta fermo il rispetto della disciplina generale sulla sospensione e interruzione della prescrizione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 5 aprile 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato l'8 marzo 2011. È stato quindi avviato un ciclo di audizioni nel mese di aprile 2011.

In particolare, nelle sedute del 15 e 19 aprile 2011, sono stati auditi il professore Giovanni Di Rosa, ordinario di diritto privato presso l'Università di Catania, il professore Michele Costantino, ordinario di diritto privato presso l'Università di Bari, il dottor Raffaele Corona, già Presidente della II sezione civile della Corte di cassazione, il professore Raffaele Caterina, ordinario di diritto privato presso l'Università di Torino, nonché i rappresentanti di Confedilizia, Confabitare, Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (ANACI) e Federcasa. Rileva quindi che saranno necessarie ulteriori sedute per completare il ciclo di audizioni programmato.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, auspica una ripresa dell'impegno della Commissione nell'esame del provvedimento. In particolare, tenuto conto dell'importanza del tema trattato e dell'impatto della disciplina del condominio sulla vita quotidiana dei cittadini, ritiene che la Commis-

sione dovrebbe completare quanto prima il ciclo di audizioni, per poi procedere in tempi ragionevolmente rapidi, nella ricerca di soluzioni in grado di raccogliere la più ampia condivisione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che l'organizzazione dei lavori della Commissione con riferimento all'esame dei provvedimenti in materia di condominio sarà stabilita nell'ambito delle prossime riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.